



COMUNE DI OZZERO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/2008, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b. L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 19 del 07/05/2008 e n° 17 del 16/03/2009.

ART. 2 PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi;
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.;
3. Si possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 3 LIMITI DI SPESA

1. Il Bilancio di Previsione indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2 e delle specifiche previsioni di Bilancio.

ART. 4 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del servizio interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 27 del D.Lgs 163/2006.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge e i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli di importo fino a 50.000,00 euro, al netto dell'Iva, in base agli importi e alle modalità indicate nel vigente Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia; per gli importi compresi tra 50.000,01 e 205.999,99 devono essere affidati in base alla normativa nazionale in tema di appalto di servizi.
4. Il Responsabile del servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a. Sia andata deserta le selezioni di cui ai punti precedente;
 - b. In presenza di particolare urgenza da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
 - c. Per attività comportanti prestazioni di natura culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d. Per incarichi di importo corrispondente a quello individuato dal Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia per gli affidamenti diretti, calcolato al netto degli oneri fiscali e previdenziali, quando sia reputato diseconomico e contrario a principi di efficienza amministrativa ricorrere alla comparazione di più offerte.

ART. 5 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati sul sito web istituzionale, nonché, inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.

ART. 6 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. alla resa di prestazioni di servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione, avuto riguardo, per tutte queste fattispecie, all'elenco dei servizi allegato al D.Lgs.12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b. alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio amministrativo;
 - c. agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
 - d. agli incarichi individuati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – in quanto disciplinati da distinto regolamento;
 - e. all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art.30, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 15 L. 07/08/1990 n. 241 ovvero dell'art. 43, comma 3 L. 27/12/1997 n. 449;

- f. agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione.
2. Sono in ogni caso escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica e che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, che comportino una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la presentazione di mostre ed iniziative culturali, la traduzione di pubblicazioni o simili.

ART. 8 DISCIPLINARE D'INCARICO

1. Gli incarichi sono formalizzati con apposito disciplinare.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata;
 - b) luogo in cui viene svolto;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - e) compenso;
 - f) penali e clausole risolutive.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune a cura del Responsabile del Servizio competente. In caso di mancata attuazione il Responsabile di Servizio competente risponde di illecito disciplinare e di danno erariale.

ART. 9 DURATA DELL'INCARICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Responsabile del Servizio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 10 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.